

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

Provincia Sud Sardegna

Convenzione tra l'Unione dei Comuni del Sarrabus ed i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu per l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale.

TRA

- A. Il Comune di San Vito rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Geom. Marco Antonio Siddi, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Municipio, 3 09040 San Vito, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2019 (codice fiscale 80001610924);
- B. Il Comune di Muravera rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Marco Sebastiano Falchi, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Europa 1, 09043 Muravera, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.05.2019 (codice fiscale 80000630923);
- C. Il Comune di Villaputzu rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Sandro Porcu, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Marconi 1, 09040 Villaputzu, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.05.2019 (codice fiscale 80003170927);
- D. L'Unione di Comuni del Sarrabus rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Marco Falchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 16.05.2019 (codice fiscale 03207960927);

PREMESSO CHE:

- con atto costitutivo in data undici del mese di luglio Rep. 903/2008 a rogito del Segretario Comunale del Comune di Muravera è stata costituita l'Unione dei Comuni del Sarrabus tra i Comuni di: Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- In data 10 aprile 2014 i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Sarrabus hanno sottoscritto una convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di Polizia Locale, effettivamente attivato tra i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu con decorrenza 20 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2015;

- che in attuazione della deliberazione Assemblea Generale dell'Unione dei Comuni n. 15 del 19.11.2015 veniva disposto di proseguire la gestione in forma associata della polizia locale per una durata triennale e, su conformi deliberazioni adottate dai Consigli comunali, i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito e Villaputzu hanno sottoscritto il nuovo accordo convenzionale con scadenza al 31.12.2018, successivamente prorogato al 31.05.2019;
- il Comune di Castiadas in forza dell'atto deliberativo C.C. n. 16 del 27.03.2019 ha espresso volontà di recedere dalla convenzione di polizia locale unificata del Sarrabus con effetto dal 01.06.2019;
- I Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu, giusta deliberazione adottata dall'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Sarrabus n. 4 del 16.05.2019 intendono procedere, nel rispetto della normativa vigente, alla prosecuzione del Servizio di Polizia Locale in forma associata al fine di ottimizzarne l'attività e migliorare i risultati finora raggiunti a beneficio dei territori dei Comuni aderenti alla presente convenzione;
- Che per le finalità di cui al punto precedente è necessario sottoscrivere una nuova convenzione tra i Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu

tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina sul territorio dei Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu, aderenti all'Unione dei Comuni del Sarrabus, la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale e di alcune attività connesse, attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie di pertinenza dei singoli enti.
2. Il Servizio associato è denominato Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus.

Art. 2

FINALITA'

1. La gestione associata è finalizzata a garantire un miglior controllo del territorio e un coordinamento unitario per l'esercizio di tutte le funzioni di Polizia Locale, come definite dall'art. 10 della L. R. n. 9/2007, ivi comprese quelle previste dalle vigenti norme statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché degli ulteriori compiti amministrativi esplicitati dall'articolo 5.

2. La gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale nei territori dei Comuni aderenti alla convenzione, è preordinata in particolare:

- A. Al miglioramento della quantità e qualità del servizio di Polizia Locale, così da assicurare livelli adeguati e parità di trattamento per le comunità amministrative, garantire una più incisiva attività di prevenzione e di controllo dei fenomeni importanti per l'ordine, la sicurezza pubblica e la circolazione stradale, per la protezione ambientale e urbanistico-edilizia del territorio, per la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti delle collettività interessate, anche attraverso una specifica e qualificata specializzazione del personale addetto;
- B. Ad uniformare i comportamenti e le metodologie di intervento;
- C. Ad assicurare il coordinamento con le altre Forze di Pubbliche, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

Art. 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Per realizzare la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale sono previste le strutture organizzative, la dotazione di personale, gli strumenti e le risorse finanziarie già conferite dai Comuni aderenti alla convenzione e successivamente acquisite dall'Unione dei Comuni del Sarrabus con risorse proprie o acquisite da enti terzi.

Art. 4

AMBITO TERRITORIALE E SEDE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. L'ambito territoriale della gestione associata del servizio di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu, fermo restando quanto prescritto dall'art. 17 della L. R. 22 Agosto 2007 n. 9.

2. La sede dell'Ufficio centrale, sede del Comando, di direzione della gestione associata delle funzioni tecnico-operative di Polizia Locale è individuata nel Comune di Muravera mentre nei Comuni di San Vito e Villaputzu sono istituiti presidi di polizia locale negli uffici attualmente in uso e messi a disposizione dell'Unione del Sarrabus dai Comuni aderenti al servizio.

3. Ogni sede di presidio di Polizia Locale, di appartenenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione, sarà coordinata, con l'Ufficio centrale, sede del Comando, attraverso la assegnazione di unità operative, rappresentando, nell'ambito della vigilanza delegata, il distacco territoriale utile ad espletare ogni attività adeguata a soddisfare le specifiche esigenze delle singole municipalità comunali facenti capo all'Unione.

4. I distaccamenti territoriali agiscono, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi dagli organi di governo comunali e dell'Unione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nonché delle direttive impartite dal Comando.

5. La sede di servizio degli operatori potrà coincidere con la sede degli uffici territoriali distaccati non escludendo l'impiego del personale nel territorio dell'Unione senza alcun vincolo di provenienza.

Art. 5

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. In conformità all'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e della L.R. 9/2007, all'Unione dei Comuni del Sarrabus è altresì trasferita la potestà regolamentare in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni associate di Polizia Locale la quale dovrà ispirarsi ai principi dettati dalle leggi statali e regionali in materia nonché ai seguenti principi e criteri:

A) FINALITÀ DELL' ORGANIZZAZIONE:

- L'organizzazione e svolgimento del servizio è disciplinata da un regolamento denominato "Regolamento del Corpo di Polizia Locale associata dell'Unione dei Comuni del Sarrabus" le cui norme sono finalizzate a garantire l'efficacia, l'efficienza, la funzionalità ed economicità di gestione nonché la continuità operativa ed il miglioramento quali - quantitativo del servizio di Polizia Locale a beneficio di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione garantendo livelli adeguati del servizio e parità di trattamento per gli amministrati. A tal fine, il regolamento, già approvato con delibera Assemblea dell'Unione del Sarrabus n. 4 del 28.01.2015, costituirà oggetto di costante adeguamento alle sopravvenute disposizioni di legge e alle nuove esigenze organizzative ed operative del Corpo di Polizia Locale.

B) CRITERI DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA:

- L'organizzazione operativa, la direzione tecnica operativa e funzionale, il coordinamento e la gestione amministrativa del personale assegnato è affidata al Comandante Responsabile del Servizio, titolare di Posizione Organizzativa nominato dal Presidente dell'Unione e scelto tra i dipendenti in servizio presso l'Unione del Sarrabus con inquadramento in Categoria D con elevata e qualificata esperienza in qualità di responsabile di Corpi di Polizia Locale

- Il Comandante risponde al Presidente dell'Unione e per il suo tramite ai Sindaci dei Comuni aderenti nell'ambito dei poteri di controllo e di indirizzo politico spettanti agli organi politici ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000. Gli indirizzi politico-amministrativi sulla gestione del

servizio saranno dettagliati in obiettivi gestionali specifici ed in correlativi indicatori di risultato che saranno determinati dall'Assemblea su proposta del vertice amministrativo dell'Unione.

- Salvo specifiche esigenze definite da parte dell'organo di indirizzo, dovrà assicurato il mantenimento degli attuali servizi territoriali di vigilanza, ordinariamente svolti in ogni singola municipalità con un numero di operatori pari a quello distaccato all'Unione da ciascun Comune.

- Nell'ambito dello svolgimento dei servizi integrati, centralizzati o a livello di zona, si dovrà tenere conto del principio di rotazione, dando cura alla spersonalizzazione della figura di operatore di polizia locale con adeguata attenzione e giusta compensazione delle conoscenze territoriali maturate dall'operatore stesso, garantendo quindi una maggiore efficacia del presidio sul territorio e l'avvicinamento dei servizi alla cittadinanza.

Tutto il personale effettuerà il servizio settimanale in regime di turnazione antimeridiani, pomeridiani e serali stabiliti secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, ad eccezione del personale impegnato in attività di segreteria che presterà servizio nei soli orari antimeridiani e un rientro pomeridiano settimanale.

C) CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA E VIGILANZA MUNICIPALE LOCALE

- L'organizzazione del Corpo associato di Polizia Locale è disciplinato con apposito regolamento che dovrà prevedere la sua suddivisione funzionale nelle seguenti articolazioni:

a) Ufficio Comando che svolge attività di natura direzionale, amministrativa ed organizzativa ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. Gestione della centrale operativa, attività di collaborazione con associazioni di protezione civile, predisposizione modulistica unificata per l'intero territorio, utilizzo software gestionali unificati per scambio informazioni e banche dati;
- ii. Segreteria, protocollo, gestione cassa pagamenti sanzioni, notifiche, ruoli, gestione provvedimenti amministrativi, quali ordinanze e autorizzazioni previste dal Codice della Strada, autorizzazioni spettacoli pirotecnici, rilascio permessi di accesso e sosta, rilascio contrassegni invalidi, gestione mezzi di istituto, approvvigionamento vestiario, pareri di competenza della polizia locale;
- iii. Redazione e gestione determinazioni, elaborazione proposte di deliberazione e di regolamento;
- iv. Reclutamento personale flessibile, gestione e impiego tecnico-operativo delle risorse umane in dotazione all'Unione e rapporti con i Comuni aderenti per l'amministrazione del personale in convenzione, distacco o comando;

- v. rilascio e gestione delle autorizzazioni relative alla manomissione del suolo pubblico;
- vi. rilascio e gestione delle autorizzazioni relative ai passi carrabili;
- vii. rilascio e gestione delle autorizzazioni relative all'occupazione del suolo pubblico in occasione di feste e sagre, previa adozione da parte dei Comuni aderenti di regolamento unificato sulla materia.

b) Ufficio Viabilità che svolge attività di natura prevalentemente operativa di controllo costante del territorio e centri urbani ed in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. Garantire la regolarità e sicurezza della circolazione stradale, sicurezza dei cittadini, presidio del territorio, presenza davanti alle scuole, accertamento infrazioni al Codice della strada, controlli velocità, accertamento incidenti stradali, attività di pronto intervento;
- ii. Informazioni e verifiche anagrafiche, controllo cantieri stradali ed edili, controllo sulle occupazioni di suolo pubblico e collaborazione con gli uffici tributi dei Comuni per accertamento evasione tributaria;
- iii. Vigilanza e collaborazione in attività di polizia giudiziaria, vigilanza e collaborazione per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni, spettacoli, cerimonie, eventi, feste, sagre ed altro.

All'Ufficio Viabilità è assegnata la maggior parte dell'organico ed è svolto da agenti di polizia locale a piedi addetti alla viabilità nonché da pattuglie moto e/o automontate, operanti sia nei centri abitati che nelle zone periferiche ed extraurbane. L'ufficio garantisce il controllo costante del territorio agendo sul posto sulla base delle richieste di intervento che arrivano direttamente da cittadini, dalla centrale operativa ovvero da altri uffici pubblici.

c) Ufficio specializzato per l'edilizia, commercio, tributi ed ambiente che svolge attività di natura prevalentemente operativa di controllo ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. Controllo urbanistico - edilizio in collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni
- ii. Controllo esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli privati;
- iii. Controllo ambientale per la tutela dagli inquinamenti su scarichi produttivi e civili, inquinamento acustico, controllo sulla gestione dei rifiuti e sul corretto comportamento dei cittadini in materia di raccolta differenziata, sul randagismo animale;
- iv. Controllo dei mercati civici, dei mercati ambulanti settimanali e delle attività commerciali svolte in occasione di fiere, sagre, manifestazioni, feste popolari e simili;
- v. Collaborazione con gli uffici tributi comunali nella verifica di taluni tributi (ICP, Tosap, ecc).

Art. 6

DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio associato di Polizia Locale verrà definita dal competente organo di governo dell'Unione secondo le norme vigenti nel tempo sulla base delle relazioni sindacali eventualmente previste dalle leggi e CCNL di categoria. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Unione dei Comuni disciplinerà le modalità e criteri individuazione dei coordinatori di presidio, di assunzione ed utilizzo di personale in conformità alle norme di legge e dai CCNL di categoria vigenti nel tempo. Per il funzionamento del servizio associato di Polizia Locale l'Unione si avvale del personale reclutato sulla base dei principi e criteri generali stabiliti dallo Statuto ed in particolare:

- a) Mediante l'istituto del distacco di personale dipendente dei Comuni aderenti alla convenzioni o tramite il comando di unità di personale proveniente da altri enti (Comuni, Unioni di Comuni);
- b) Mediante gli istituti contrattuali previsti dal CCNL "Funzioni locali" ovvero previsti da ogni altra disposizione di legge vigente nel tempo;
- c) Mediante selezione pubblica per il reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Il reclutamento del personale da parte dell'Unione, il numero delle unità lavorative necessarie è strumentale alle finalità dell'organizzazione del servizio e con l'obiettivo di garantire livelli adeguati del servizio dal punto di vista quali-quantitativo e parità di trattamento dei territori.

3. La gestione del personale è invece funzionale all'attuazione dei principi di organizzazione amministrativa e del Corpo prima definiti all'art. 5 e deve ispirarsi fundamentalmente a criteri di flessibilità nell'organizzazione del lavoro ed in particolare nell'assegnazione del personale all'interno delle unità organizzative (uffici) per il quale si deve operare con criteri di rotazione settimanale al fine di consentire, per ciascun dipendente un miglioramento equilibrato e costante delle conoscenze, capacità ed abilità professionali. Le esigenze di flessibilità prima richiamate dovranno essere programmate e garantite senza però pregiudicare la regolarità, l'efficacia e l'efficienza nella fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

4. Il trasferimento e le modalità di utilizzo del personale da parte dei Comuni mediante distacco o altra forma di utilizzo presso l'Unione dei Comuni del Sarrabus per l'esercizio del servizio associato di polizia locale è regolato da apposito accordo stipulato tra l'ente associato, titolare del rapporto di servizio, e il Comune titolare del rapporto di lavoro.

5. Il personale trasferito e da assegnare è così inizialmente definito:

COMUNE DI MURAVERA

- n° 4 Agenti Cat. Giuridica C;

COMUNE DI SAN VITO

- n° 2 Agenti Cat. Giuridica C;

COMUNE DI VILLAPUTZU

- n° 1 Istruttore direttivo di Vigilanza Cat. Giuridica D;
- n° 5 Agenti Cat. Giuridica C.

6. Sono istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e il rispetto dei principi di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Art. 7

LOCALI, ATTREZZATURE E SERVIZI

1. I Comuni aderenti alla convenzione, ove non ancora effettuato o completato, dovranno conferire alla medesima in comodato d'uso gratuito beni mobili ed immobili, veicoli, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche (es. software gestionali per contravvenzioni ed altro) già in uso presso il servizio Polizia Locale degli Enti e da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario, fatta salva l'ipotesi di deterioramento, distruzione formalmente accertata.

3. La copertura assicurativa per danni a terzi e ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi è a carico dell'Unione dei Comuni.

4. L'elenco dei beni, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, con relativa stima tecnica effettuata in conformità alle norme di valutazione economica dei beni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che ciascun Comune trasferirà o comunque metterà a disposizione dell'Unione per l'esercizio del servizio associato formerà oggetto di apposito atto adottato dal competente organo del Comune.

5. E' fatta salva la volontà dell'Unione dei Comuni di non accettare beni, arredi, attrezzature veicoli e altro che ritenga di scarsa utilità per il servizio associato anche in considerazione della vetustà, obsolescenza o pessimo stato manutentivo degli stessi.

Art. 8

SPESE E RAPPORTI FINANZIARI

1. I costi globali per l'esercizio della funzione trasferita vengono integralmente sostenuti dall'Unione sulla base di un preventivo annuale della gestione elaborato contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione e riguardano le seguenti spese:

- A. Personale, ad eccezione del trattamento economico fondamentale per il personale in distacco con i relativi oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a cui provvede ciascun Comune aderente per il proprio personale distaccato;
- B. Acquisto di beni;
- C. Prestazioni di servizi;
- D. Utilizzo beni di terzi;
- E. Altre spese di gestione e funzionamento.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano le indennità e rimborso spese per missioni; l'acquisto, riparazione e manutenzione dei veicoli di istituto, la fornitura di carburante, di servizi assicurativi e, se di proprietà dell'Unione, la revisione e i bolli dei mezzi in dotazione; l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature strumentali ai servizi di polizia locale; la fornitura di riviste, cancelleria, stampati e materiale vario; le spese per il vestiario ed accessori; le utenze e software applicativi ad uso esclusivo del Corpo di polizia locale unificata.

2. In ossequio alle vigenti disposizioni contrattuali vigenti e, in particolare, all'art. 60-sexies del CCNL 21.05.2018 il trattamento accessorio spettante al personale della polizia locale (straordinario, turni, reperibilità, indennità, premi di produttività, ecc.) è erogato direttamente dall'Unione dei Comuni previa costituzione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario, del fondo delle risorse decentrate e della stipula di apposito contratto decentrato integrativo dell'Unione stessa. I fondi per il trattamento accessorio sono alimentati:

- a) da trasferimenti di una quota-parte del fondo per il lavoro straordinario e del fondo per le risorse decentrate costituiti annualmente dai Comuni aderenti. L'entità del trasferimento è commisurato al numero di unità di personale distaccate ed alle somme pro-capite corrisposte nell'ultimo triennio solare agli operatori di polizia locale oltreché alle specifiche esigenze di servizi di vigilanza che ciascun Comune associato intende richiedere all'Unione dei Comuni;
- b) da trasferimenti specifici provenienti da altri enti pubblici o da soggetti privati;
- c) da risorse proprie di bilancio dell'Unione dei Comuni nel rispetto dei vincoli di legge e di CCNL.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), devono essere trasferite annualmente all'Unione dei Comuni entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte di ciascun Comune e, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

4. Fino alla stipula del primo contratto decentrato dell'Unione del Sarrabus, i Comuni aderenti, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, provvedono alla corresponsione delle indennità di turno e di reperibilità, ove spettanti ai propri operatori di polizia locale distaccati presso l'Unione.

5. Al Comandante del Corpo di Polizia Locale sono riconosciuti i trattamenti economici di posizione e di risultato previsto dal CCNL Funzioni Locali con risorse a carico del bilancio di previsione dell'Unione del Sarrabus e secondo gli atti regolamentari e deliberativi adottati dall'Unione stessa.

6. L'adozione degli atti di organizzazione e gestione del personale sono assunti nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente e, nelle materie di cui all'art. 4 del CCNL 21.05.2018, costituiscono oggetto di informazione preventiva.

Art. 9

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Qualora i carichi di lavoro lo consentano l'ufficio associato potrà stipulare convenzioni con altri enti previa stipula di apposita convenzione autorizzata dal competente organo di governo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo che sarà stabilito tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'ufficio associato da destinare esclusivamente al potenziamento delle funzioni di polizia locale.

Art. 10

ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO

1. Tutte le somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada spettano all'Unione dei Comuni del Sarrabus e sono interamente destinate, nel rispetto del criterio territoriale, per le finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m. con apposito atto deliberativo della Giunta dell'Unione, contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio previsionale dell'Ente.

2. Eventuali altre entrate assegnate dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, da privati e da sanzioni elevate da altre Forze di Polizia, saranno introitate dall'Unione e disciplinate negli atti di concessione o in appositi accordi o regolamenti specifici.

Art. 11

DURATA

1. La presente convenzione ha validità dalla durata della sottoscrizione della stessa e con scadenza al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Art. 12

RECESSO E AMMISSIONE NUOVI COMUNI

1. Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R a tutti gli altri enti. La decorrenza non può essere precedente al primo giorno del terzo mese successivo a quella ricevimento al protocollo dell'Unione della comunicazione di recesso.

2. L'ammissione di nuovi Comuni al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus deve essere richiesto con un preavviso di almeno sei mesi e previa deliberazione della Giunta dell'Unione che presenta l'istanza. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta ove approvata con deliberazione dell'Assemblea Generale dell'Unione, preceduta da conforme deliberazione degli organi consiliari dei Comuni già aderenti alla presente convenzione.

3. Il recesso di un numero di enti fino a tre quinti dei Comuni aderenti all'Unione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione verrà definita di comune accordo e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà con deliberazione assembleare adottata a maggioranza assoluta. In ogni caso i Comuni recedenti non potranno far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Art. 13

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate previa adozione di apposito atto deliberativo consiliare da parte di tutti i Comuni associati.

ART.14

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla presente convenzione saranno devolute alla Giunta dell'Unione del Sarrabus.

Art. 15

NORME FINALI

1. Il presente atto, composto da n° 15 articoli e redatto su 12 pagine, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per tutto quanto non regolato dalla convenzione, si rinvia alla normativa sull'ordinamento degli enti locali, sull'ordinamento del pubblico impiego e, in via residuale, alla disciplina civilistica in materia di obbligazioni e contratti.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Muravera

Per il Comune di San Vito

Per il Comune di Villaputzu

Per l'Unione dei Comuni del Sarrabus